



del'amministrazione e/o di terzi.

E vietato ogni tipo e forma di sub-appalto.

Art. 6

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, l'Appaltatore si impegna a rispettare, puntualmente, quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento, costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 7

La stazione appaltante ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore con posta certificata.

Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla stazione appaltante.

Art. 8

È fatto divieto all'affidatario di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 116 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 116 del D.Lgs. cit.

Art. 9

È fatto divieto all'Affidatario di cedere il credito derivante dal presente atto di stipula.

Art. 10

Per tutte le controversie dipendenti dalla presente commessa è competente il Foro di Foggia.

Letto, approvato e sottoscritto

Vico del Gargano 20/07/2022

FRANCESCO LA MALVA
Francesco La Malva
LA MALVA FRANCESCO
Via Padre Cassiano, 1
71018 Vico del Gargano (Fg)
P. IVA 04082280714



LA DIRIGENTE SCOLASTICA
DONATELLA APRUZZESE
Donatella Apruzzese